

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.**

ARTICOLO 1

(Bilancio annuale )

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2005 annesso alla presente legge (Sub A.1) comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. E' approvato per l'anno finanziario 2005:

- a) in euro 1.747.193.915,64 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilita' speciali, delle unita' previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);
- b) in euro 20.727.769,37 il totale dei residui attivi presunti delle contabilita' speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilita' Speciali).

3. E' approvato per l'anno finanziario 2005:

- a) in euro 948.920.946,04 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilita' speciali, delle unita' previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);
- b) in euro 713.443.132,00 il totale dei residui passivi presunti delle contabilita' speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilita' Speciali).

4. E' approvato per l'anno finanziario 2005:

- a) in euro 8.446.934.100,96 lo stato di previsione di competenza delle unita' previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilita' speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);
- b) in euro 4.995.189.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilita' speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilita' Speciali).

5. E' approvato per l'anno finanziario 2005:

- a) in euro 8.446.934.100,96 lo stato di previsione di competenza delle unita' previsionali di base della spesa, al netto delle contabilita' speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in euro 4.995.189.137,98 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

6. È approvato per l'anno finanziario 2005:

a) in euro 10.088.570.409,63 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 5.015.916.907,35 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. È approvato per l'anno finanziario 2005:

a) in euro 9.475.855.047,00 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in euro 5.628.632.269,98 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

## ARTICOLO 2

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2005/2007 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. È approvato in euro 23.076.648.094,87 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. È approvato in euro 23.076.648.094,87 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. È approvato in euro 23.311.545.438,62 lo stato di previsione delle unità previsionali dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. E' approvato in euro 23.311.545.438,62 lo stato di previsione delle unita' previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2005-2007 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

### ARTICOLO 3

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:

- a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali (allegato 1);
- b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

### ARTICOLO 4

(Disavanzo dell'esercizio 2005)

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2005 e' approvato in euro 129.736.772,36.

2. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 2005 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli simili, per l'importo complessivo di euro 129.736.772,36 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unita' previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2006.

4. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, determinati in euro 3.680.000,00 quale quota di preammortamento relativa al 2005 ed euro 14.700.000,00 per gli anni 2006 e 2007, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

5. L'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilita' del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso le singole leggi di bilancio.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2007, trovano copertura con le successive leggi di

bilancio.

## ARTICOLO 5

(Intervento per il Programma pluriennale degli investimenti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2005-2007 mutui, prestiti o titoli simili per l'importo complessivo di euro 1.058.415.145,16, di cui euro 385.924.057,25 nel 2005, euro 417.061.354,91 nel 2006 ed euro 255.429.733,00 nel 2007, per l'attuazione del Programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 (DPEF) ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere estinti in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo autorizzato.

3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di contrazione.

4. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, determinati rispettivamente in euro 10.540.000,00 per la quota di preammortamento relativa al 2005, euro 22.620.000,00 per il 2006 ed euro 45.450.000,00 per il 2007, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

5. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

## ARTICOLO 6

(Intervento per acquisto sedi da destinare ad uffici regionali)

1. Per l'acquisto di sedi da destinare ad uffici regionali la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nel triennio 2005-2007, ulteriore indebitamento nel limite annuo di euro 25.000.000,00.

2. L'ulteriore indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, è assunto o

emesso ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di contrazione.

3. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007, determinati rispettivamente in euro 720.000,00 per la quota di preammortamento relativa al 2005, euro 1.560.000,00 per il 2006 ed euro

2.710.000,00 per il 2007, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge.

4. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2007 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

#### ARTICOLO 7

(Allegati di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2005:

- a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);
- b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);
- c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);
- d) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati dalla legge di bilancio (allegato Sub A.8);
- e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).

#### ARTICOLO 8

(Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale)

1. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2005 - 2007.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2005.

3. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unita' previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2005-2007 (Sub B.3 - colonne

1,2,3).

4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell'articolo 1.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2005- 2007 e' quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

#### ARTICOLO 9

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2005 le variazioni al bilancio di previsione 2005 ed al bilancio pluriennale 2005-2007, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.10.

#### ARTICOLO 10

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi stanziati nella UPB 134 "Funzionamento del Consiglio regionale" sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilita' del Consiglio.

#### ARTICOLO 11

(Estinzione di crediti di modesto ammontare)

1. E' confermato in euro 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali puo' essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.r. 36/2001.

#### ARTICOLO 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

#### ALLEGATO

ALLEGATI 1 e 2 - Elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali ; Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario

<Si omette la pubblicazione degli allegati in Banca Dati>